

LEGGE REGIONALE

Costituzione del Comitato regionale per l'anno internazionale del
bambino

LEGGE REGIONALE
"Costituzione del Comitato regionale per l'anno internazionale del
bambino".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

La Regione Puglia, in ricorrenza dell'anno internazionale del bambino, vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e tenuto conto dell'invito formulato dal Governo alle Regioni, promuove un programma di iniziative intese a porre all'attenzione dei vari livelli decisionali e della popolazione i problemi dell'infanzia, attuando attività di particolare impegno e concrete realizzazioni.

ART. 2

Per la definizione dei programmi e iniziative di cui all'articolo precedente, nonché per le indicazioni circa le attività da attuare a livello internazionale e nazionale, è costituito il Comitato regionale per lo anno internazionale del bambino, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale - o da un suo delegato - e composto dagli Assessori regionali ai Servizi sociali, alla sanità, all'istruzione, alla cultura, dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti V^e e VI^a, dal Commissario del Governo per la Regione, ^{da} un rappresentante dell'ANCI e da uno dell'UPI, dal Sovrintendente scolastico regionale, dai Rettori delle Università di Bari e di Lecce, dai Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Bari e di Lecce, da un rappresentante della Federazione regionale unitaria CGIL - CISL - UIL, dal Delegato regionale del C.O.N.I., dal Presidente del Comitato regionale della C.R.I., da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione, da un rappresentante della Consulta

regionale per la Cooperazione nonchè dai rappresentanti delle associazioni con finalità a favore dell'infanzia, in numero non superiore a sei.

Il Comitato predetto viene costituito con atto del Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Per ogni componente effettivo dovrà essere designato anche uno supplente.

L'incarico di Segretario del Comitato viene affidato dal Presidente del Consiglio regionale a funzionario del Consiglio, udito l'Ufficio di Presidenza.

Del Comitato fa parte, con voto consultivo, il rappresentante della Regione nel Comitato per il coordinamento delle attività regionali.

ART. 3

Il Comitato ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale ed è da questo dotato delle attrezzature e del personale necessario. Esso dura in carica sino al 30 giugno 1980.

ART. 4

Il Comitato elegge nel suo seno un Esecutivo, costituito da sette membri compreso il Presidente. Le funzioni di Segretario dell'Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Comitato.

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno sei membri.

Il Comitato riferisce sulla sua attività al Consiglio regionale mediante relazione scritta, da depositarsi presso la Presidenza entro il 30 luglio 1980.

ART. 5

All'Esecutivo è affidata la gestione del fondo a disposizione del Comitato secondo le deliberazioni dello stesso.

L'Esecutivo per la sua attività si avvale degli uffici amministrativo-contabili del Consiglio regionale.

ART. 6

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 20.000.000 che il Consiglio regionale metterà a disposizione del Comitato.

ART. 7

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge trova copertura, per l'esercizio 1980, nel Bilancio pluriennale 1979-1981 approvato con L.R. n. 31 del 6/6/1979, all'art. 4 - obiettivo funzionale A - I - Consiglio Regionale - Cap. 6 "Compensi, onorari e rimborso per consulenze prestate da Enti e da privati a favore del Consiglio Regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche; spese per iniziative popolari - L.R. n. 14 del 4/7/1973".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 12 dicembre 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)